



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Cicognini - Rodari

Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale

Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015

ISISS "CICOGNINI RODARI "-PRATO
Prot. 0002898 del 21/03/2023
IV-1 (Uscita)

Ai SIGG. DOCENTI
Alla DSGA
Sito web

**Oggetto: Segnalazione ai Servizi Sociali e/o alla Procura della Repubblica per fatti di minori (Comportamenti a rischio dei minori e sui minori -Bullismo e Cyberbullismo).
Funzione dello psicologo scolastico.**

Gentilissimi,

al fine di indirizzare correttamente le SS.LL. verso comportamenti legati ad aspetti normativi e pratici di cui all'oggetto, mi preme ripercorre qualche passaggio del codice civile e penale e quindi della legislazione scolastica.

Il panorama normativo che prevede il dovere delle istituzioni scolastiche e, per esse, anzitutto del dirigente, di segnalare situazioni di disagio/malessere/abbandono è piuttosto variegato.

Si fa riferimento, solo esemplificativo, alle seguenti disposizioni:

- ❖ **Art. 9, comma 1, della legge n. 184/1983** recita: "Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio".
- ❖ **Art. 1, comma 2, della legge n. 216/1991** prevede che "Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli **330, 333 e 336 del codice civile**, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza".
- ❖ **Art. 5, comma 1, della legge n. 71/2017** secondo cui: "Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo".
- ❖ **Art. 403 c.c.**, quando un minorenne è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione, e per tale ragione collocato, d'urgenza, in luogo sicuro dall'autorità amministrativa; la segnalazione in tal caso è finalizzata a permettere al tribunale per i minorenni l'immediata verifica della situazione e l'eventuale convalida del provvedimento amministrativo.

Alle norme predette fa comunque cornice l'obbligo di protezione e cura che la giurisprudenza ha più volte configurato in capo alla scuola e ai suoi operatori.

Liceo delle Scienze Umane: Segreteria Amm.va e Didatt.: Via Galcianese, 20/4 -59100 Prato. Tel.: 057432041; 21959 Fax.:057432042

Liceo Classico: Via Baldanzi n. 16 - 59100 Prato. Tel: 0574400780; 604276-Fax: 057431645

Liceo Musicale: Via Galcianese, 20 59100 Prato. Tel: 0574876273/74

C.F. 01845850971; Codice Univoco: UF0NBI

pois00100r@istruzione.it

www.cicogninirodariprato.edu.it

PEC: pois00100r@pec.istruzione.it

Fatta questa premessa, l'intervento del dirigente in questa delicata materia non è assoggettato alla disciplina sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.

Si sottolinea anzitutto che sia il personale docente a segnalare in **forma scritta criticità e anomalie**, sulla base delle quali è sempre opportuno tentare di instaurare un dialogo con gli esercenti la responsabilità genitoriale allo scopo di risolvere il problema e solo in ultima istanza procedere con la segnalazione. Spesso le famiglie assumono condotte oppositive; tuttavia, il dirigente, a fronte di documentati elementi a suffragio del suo intervento, può **invocare l'art. 51 c.p.** secondo cui "L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità". Si tratta di un elementare principio di non contraddizione che governa l'ordinamento penale (ma anche quello civile): in sostanza, una medesima condotta non può essere contemporaneamente doverosa (l'obbligo di segnalazione) e illecita (magari in chiave privacy).

LO PSICOLOGO

Lo psicologo ha certamente il dovere di riservatezza dovuto al segreto professionale.

Tuttavia, tale dovere incontra dei limiti.

L'art. 11 del Codice Deontologico degli Psicologi dispone: "Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti." Queste ultime riguardano, tra l'altro e appunto, gli obblighi di rapporto e di denuncia (art. 13).

Allorché lo psicologo svolga la sua attività professionale in convenzione con un ente pubblico come la scuola statale, questo assume le **funzioni di incaricato di pubblico servizio ex art. 358 c.p.** che dispone "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Tra i doveri dell'incaricato di pubblico servizio, come del pubblico ufficiale, rientra **quello di denuncia** allorché per ragione del suo ufficio **abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio (art. 331 c.p.p.)**. Tra i reati di questo tipo che possono "incrociare" l'attività dello psicologo rientrano quelli di maltrattamenti in famiglia, rissa, pedofilia, pedopornografia, violenza sessuale nella forma aggravata, sequestro di persona, estorsione, usura, ricettazione, rapina, ecc.

Nessuna disposizione impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio di informare chicchessia della presentazione della denuncia. Una volta che la denuncia sia stata presentata, anzi, l'informarne gli interessati (l'autore della condotta e/o la vittima) rischia di compromettere le indagini che l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di porre in essere.

PROTOCOLLO DI AZIONE

Considerato che gli operatori pubblici sono tutti legati da un dovere costituzionale di collaborazione (**art. 113 principio di legalità e art. 97 principio di buona amministrazione**) e la tutela del minore è una finalità di pubblico interesse anch'essa prevista dalla Costituzione, viene indicato il seguente

Protocollo d'azione:

1. Il personale docente ed in generale il personale scolastico devono riferire con lettera scritta e protocollata al Dirigente la "notizia di reato" di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Il singolo insegnante o dipendente scolastico assolve al proprio obbligo di denuncia segnalando per iscritto e senza ritardo al proprio Dirigente scolastico la situazione rilevata. Nell'improbabile ipotesi in cui ciò non

fosse possibile (in caso di assenza temporanea del Dirigente subentra il collaboratore designato a sostituirlo), la denuncia non potrà in nessun caso essere ritardata e verrà comunque presentata dall'insegnante che abbia avuto notizia del fatto-reato.

La conoscenza deve riguardare: fatti, condotte, comportamenti (anche se riferiti da altri e non conosciuti per diretta percezione) integranti, sul piano astratto, gli elementi oggettivi del reato.

Il “**sospetto sufficientemente fondato**” si basa su una serie di fattori tra cui:

- Informazioni raccolte nell'esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il minore o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte spontaneamente dal minore, ecc).
- Notizie allarmanti sul minore o sulla famiglia raccolte durante l'esercizio delle proprie funzioni.
- Presenza di indicatori fisici o psicologico-comportamentali (questi ultimi se accompagnati da racconti o confidenze raccolte dal minore o dai genitori o altri parenti) di maltrattamento o abuso notati o rilevati nell'esercizio delle proprie funzioni.

Come fare una segnalazione

- Deve essere scritta e firmata dagli insegnanti, collaboratori scolastici, educatori, assistenti, operatori delle cooperative che educano gli alunni fuori dal consueto orario ma all'interno della scuola, che hanno rilevato i segnali di preoccupazione e/o atteggiamenti a rischio del minore o sul minore. La comunicazione dovrà essere fatta al dirigente scolastico tramite l'ufficio protocollo.

Deve riportare quanto osservato e ascoltato nel contesto scolastico in relazione sia al minore che ai genitori o alla famiglia.

- Deve fornire riferimenti temporali e nominativi, quando possibile.
- Non deve contenere giudizi, ipotesi e/o accuse di alcun tipo.
- Deve essere inviata al Dirigente o a chi ne fa le veci che inoltrerà la segnalazione a chi di competenza (servizi sociali o polizia giudiziaria).
- La norma non prevede un termine rigido e predeterminato (l'**art. 331 c.p.p.** prevede infatti che la denuncia vada presentata “senza ritardo”): tuttavia, è punito il ritardo ingiustificato, che vanifichi lo scopo di accertamento e repressione del reato che costituiscono la finalità della norma. Nei casi in questione, la tempestività sarà tanto maggiore, tenuto conto soprattutto dell'esposizione a rischio del minore vittima del reato.

Poiché al Dirigente scolastico e ad esso soltanto (**artt. 25 D.Lgs n. 165/2001 e 396 D.Lgs n. 297/1994**) spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l'esterno (Cass. n. 11597/1995), **in presenza di reati procedibili d'ufficio** egli deve denunciare la notizia di reato all'Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella, come ad es. la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (**artt. 361 c.p.**).

A grandi linee nell'ambito scolastico le fattispecie più significative di **reati in danno di minori** per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio sono:

- la “violazione obblighi di assistenza familiare” (**art. 570 c. II c.p.**),
- l'abuso dei mezzi di correzione” (**art. 571 c.p.**),
- i “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” (**art. 572 c.p.**),
- le “lesioni personali” con prognosi superiore a 20 giorni o con prognosi di durata inferiore dalla quale tuttavia derivi una malattia che metta in pericolo la vita (**art. 582 c.p.**),
- l'“abbandono di persone minori o incapaci” (**art. 591 c.p.**)
- tutti i comportamenti a rischio o inadeguati per l'età anagrafica dei minori (linguaggi, gesti, disegni a sfondo sessuale)
- danneggiamenti a cose e persone
- aggressività rivolta a adulti e minori

- atteggiamenti gravemente autolesionistici
- fughe dall'edificio scolastico
- tutti i comportamenti ritenuti disfunzionali per età e contesto

Il Dirigente scolastico, di concerto con il personale scolastico (insegnanti, collaboratori scolastici, ecc. ecc.) che abbia eventualmente raccolto la segnalazione o che abbia avuto diretta osservazione e percezione del fatto costituente reato, deve denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente e/o ad organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Polizia di Stato, Carabinieri). La segnalazione a soggetti diversi, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve al relativo obbligo. Ciò vale sia nel caso in cui il minore sia vittima che autore del reato.

In caso di reati procedibili d'ufficio commessi in danno di minori da parte di adulti conviventi o legati da rapporti di parentela o affinità, il Dirigente scolastico inoltrerà copia della denuncia alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, competente a promuovere iniziative giurisdizionali di tutela in sede civile. La denuncia va fatta in forma scritta, anche nel caso in cui l'autore del reato non sia conosciuto, attendendosi strettamente ai fatti, riportando i dati in proprio possesso in maniera completa ed esauriente, ma senza effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto.

In particolare, **nel caso di segnalazione penale per sospetto abuso, maltrattamento o grave pregiudizio intrafamiliare è certo che non si debba convocare né avvisare la famiglia dell'avvenuta denuncia**, potendo rientrare la segnalazione nel segreto istruttorio afferente alla fase delle indagini penali, anche se potrebbero essere oggetto di diritto di accesso (**Decreto MPI n. 60 del 1996** e successive modifiche ed integrazioni).

Qualora si profili la vera e propria notizia di reato, ogni attività ulteriore di accertamento è preclusa a tutti gli organi che non siano il P.M. o la Polizia Giudiziaria da lui delegata.

I minori possono essere autori di reati, ossia degli stessi reati degli adulti.

Nell'ambito scolastico gli **episodi di bullismo** concentrano intorno a sé la maggior parte dei reati commessi dagli alunni. **Il bullismo, costituisce la somma e/o la ripetizione di reati previsti dall'ordinamento**, quali la **violenza privata, l'estorsione, ingiuria, la diffamazione, gli atti persecutori e discriminatori a sfondo razziale, politico o sessuale, la violenza fisica e/o sessuale.**

Altri gravi reati possono essere la **realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico, gli atti vandalici e di danneggiamento** (ad esempio l'imbrattamento e il deturpamento di beni immobili o mobili con scritte e graffiti), la detenzione a fine di spaccio e la cessione a qualunque titolo di stupefacenti.

Quale che sia lo scenario, comunque, il Dirigente scolastico, ricevuta notizia del reato, è obbligato a denunciare, senza ritardo, all'Autorità giudiziaria i reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti, verificatisi o rilevati all'interno dell'istituto, o comunque di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio ruolo.

La denuncia va effettuata quale che sia l'età dell'autore del reato (e quindi anche **per i minori di anni 14**): ogni valutazione circa il rilievo dell'imputabilità è rimessa esclusivamente all'Autorità giudiziaria. Va altresì considerato che il Tribunale dei Minorenni, a fronte della commissione di un fatto comunque integrante gli estremi di un reato, potrebbe valutare l'applicazione di misure amministrative extra-penali (**ex art. 25 R.D. n. 1404/1934**).

La **denuncia** può essere fatta sia in forma orale (presso gli uffici della Polizia di stato o dei Carabinieri che provvederanno direttamente alla verbalizzazione ed all'inoltro all'autorità giudiziaria competente) sia in forma scritta, con indicazione chiara del denunciante e sottoscrizione della stessa. La denuncia può anche essere trasmessa direttamente alla Procura presso il Tribunale dei minorenni. Nella denuncia devono essere presenti tutti i dati acquisiti e disponibili (oltre al "racconto" del fatto, l'identità delle persone coinvolte, le modalità di acquisizione della notizia di reato, ecc.) con indicazione delle persone a conoscenza dei fatti o testimoni degli

stessi. Anche in questo caso, la denuncia va fatta senza ritardo in rapporto alla gravità dei fatti. La comunicazione della denuncia ai genitori esercenti la potestà parentale sul minore autore del presunto reato è bene che sia “gestita” in accordo con la Procura presso il Tribunale dei Minorenni (**l'art. 7 D.P.R. n. 448/1988** - l'informazione di garanzia va notificato agli esercenti la potestà genitoriale).

Si definisce “**situazione di pregiudizio**” quella in cui il minore è in stato di sofferenza, disagio, carenza legato al contesto familiare o extrafamiliare che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita. Si tratta di situazioni non sempre chiaramente distinte dal reato.

Il Dirigente scolastico segnalerà inoltre le situazioni elencate sopra ai responsabili dei Servizi sociali, per attivare tutte le azioni che concorreranno al benessere del minore. In caso di dubbi la segnalazione ai Servizi Sociali va fatta contestualmente alla denuncia all'autorità giudiziaria.

In sintesi si ricorda che restano comunque e sempre dovere della scuola

- lo sviluppo del proprio ruolo educativo (psicologico, sociale, emotivo, cognitivo) nel trattamento del disagio;
- la prevenzione/integrazione, per quanto possibile, dell'azione penale;
- l'attivazione delle sinergie tra tutti coloro che hanno in carico il minore;
- il dialogo con i genitori sul disagio del minore;
- il rilevamento di un atteggiamento non collaborativo/ ostacolante o collaborativo della famiglia;
- l'informazione ai genitori o ai legali responsabili che, data la persistenza del disagio del minore, la scuola ha il compito di dialogare con altri professionisti sul territorio, come da procedura per tutti i bambini che si trovano in situazione di persistente disagio e per questo verrà richiesta la firma di entrambi i genitori su apposita liberatoria;
- il confronto, ove possibile, con professionisti/centri che hanno specifiche competenze.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare le procedure indicate e di farle osservare come disposizione dirigenziale onde evitare spiacevoli contestazioni di addebito.

Ringraziando per la collaborazione, l'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Di Carlo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa